



COMUNE DI SQUINZANO
PROVINCIA DI LECCE

Ordinanza n. 145/2020

PROT.N. 18153

OGGETTO: GESTIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO

IL SINDACO

RICHIAMATE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti;

VISTI:

il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» con il quale è stata prorogata al 31 gennaio 2021 la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GURI 7 settembre 2020, n. 222);

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»» (GURI 18 ottobre 2020, n. 258);

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»» (GURI 25 ottobre 2020, n. 265);

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla

legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»»;

RICHIAMATE le ordinanze del Ministro della Salute 12 agosto 2020 (GURI 13 agosto 2020 n. 202), 16 agosto 2020 (GURI 17 agosto 2020 n. 204), 21 settembre 2020 (GURI 21 settembre 2020 n.234), 25 settembre 2020 (GURI 26 settembre 2020 n. 239), 7 ottobre 2020 (GURI 8 ottobre 2020 n. 249), 21 ottobre 2020 (GURI 22 ottobre 2020 n. 261), 21 ottobre 2020 (GURI 22 ottobre 2020 n. 262);

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, l'incremento dei casi sul territorio nazionale e nella città di Squinzano;

TENUTO CONTO della presenza di casi di positività accertata tra la popolazione scolastica e di casi di contagio di genitori di alunni/studenti, che induce ad adottare misure di cautela finalizzate a tutelare l'incolumità e la sanità pubblica e mantenere livelli precauzionali ottimali;

DATO ATTO CHE si rende necessario adottare misure limitative alla circolazione del virus all'interno della comunità;

RITENUTO necessario adottare, al fine di evitare l'ulteriore diffusione del virus tra la popolazione, misure precauzionali di contenimento dell'epidemia e provvedimenti in materia di sanità pubblica, ai sensi dell'art.50 comma 5 del TUEL, relativamente all'organizzazione e svolgimento delle attività scolastiche, predisponendo una diffusa e straordinaria attività di sanificazione delle strutture scolastiche pubbliche;

SENTITA per le vie brevi la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Squinzano;

RITENUTO, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d'intervenire con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti con tingibili e urgenti, "quale rappresentante della comunità locale";

Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e dei principi e disposizioni di diritto sopra enunciate;

ORDINA

la chiusura di tutti i plessi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, insistenti sul territorio del Comune di Squinzano, a decorrere dal 16/11/2020 e sino a tutto il 03/12/2020, eventualmente prorogabile, con conseguente ricorso alla didattica a distanza.

AVVISA

che la presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune, secondo la vigente normativa, viene notificata in copia:

- al S. E. il Prefetto di Lecce
- al Presidente della Regione Puglia
- al Presidente della Provincia di Lecce
- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Squinzano
- al Comandante della Stazione Carabinieri di Squinzano
- al Comandante della Polizia Locale del Comune di Squinzano

AVVERTE

che, salvo che il fatto costituisca reato, l'inottemperanza a quanto disposto dalla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, prevista dall'art. 4 del Decreto Legge 25/03/2020, n. 19.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i., per quanto compatibili con quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto Legge 25/03/2020 n. 19.

AVVERTE

inoltre, che avverso alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all' Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, recante l'approvazione del nuovo Codice del Processo Amministrativo, ovvero, alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 12 novembre 2020

Il Sindaco
Giovanni Marra

